

- (13) A tal fine occorre prevedere, per quanto possibile, l'applicazione delle regole relative all'aspetto varietale, già stabilite per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di ortaggi.
- (14) Per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi, si dovrebbero adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; le etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dell'utilizzatore.
- (15) È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.
- (16) È opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all'allegato II, per i quali sarà redatta una scheda, nuove condizioni o restrizioni alla suddetta commercializzazione oltre a quelle previste dalla presente direttiva.
- (17) È opportuno prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e che siano conformi alle norme comunitarie.
- (18) Per armonizzare le modalità tecniche di controllo applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi ai requisiti della presente direttiva.
- (19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾.
- (20) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla commercializzazione all'interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi.
2. Gli articoli da 2 a 20 e l'articolo 23 si applicano ai generi e alle specie elencati nell'allegato II nonché ai loro ibridi.

Quegli articoli sono applicabili anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi, delle specie o degli ibridi suddetti.

3. Le modifiche dell'elenco dei generi e delle specie che figurano all'allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Articolo 2

La presente direttiva non si applica alle piantine né ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 2000/29/CE.

Le misure di attuazione del primo comma, riguardanti in particolare l'identificazione e l'isolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

- a) «materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi;
- b) «piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate a essere piantate per la produzione di ortaggi;